

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, nello specifico, l'art. 2, punto 2;

VISTO il D.M. 47 del 2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modifiche;

VISTO il "Regolamento sul funzionamento delle Commissioni paritetiche", le cui modifiche sono state apportate con D. R. n. 2213 del 12 gennaio 2021, con D.R. n.112/2021 del 13 luglio 2021 ed infine con il D.R. n.80/2023 dell'8 giugno 23;

VISTO il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 15 novembre 2023 n. 296/2023;

VISTA la delibera del Senato accademico del 30 gennaio 2024, con la quale è approvato il nuovo "Regolamento su composizione e funzionamento delle Commissioni Paritetiche";

DECRETA

Art. 1) E' emanato il "Regolamento su composizione e funzionamento delle Commissioni Paritetiche", allegato al presente decreto.

Contestualmente, il "Regolamento sul funzionamento delle Commissioni paritetiche" emanato con decreto rettoriale D. R. n. 2213 del 12 gennaio 2021 e successive modifiche, è da intendersi abrogato.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 12 febbraio 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE



Sommario

ART. 1) OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2) INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DI DIPARTIMENTO	3
ART. 3) COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE.....	3
ART. 4) INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	3
ART. 5) ELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTI E STUDENTI	3
ART. 6) PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE	3
ART. 7) MODALITÀ DI VOTO	4
ART. 8) ESITO DELLE ELEZIONI	4
ART. 9) COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	4
ART. 10) CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA	4
ART. 11) ELEZIONI SUPPLETIVE.....	4
ART. 12) COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.....	5
ART. 13) DURATA DELLA CARICA.....	5
ART. 14) NORME TRANSITORIE.....	5

REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Art. 1) Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida ANVUR.

Art. 2) Individuazione delle Commissioni paritetiche di dipartimento

Sono istituite quattro Commissioni Paritetiche dipartimentali, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, in funzione dei Dipartimenti costituiti a cui fanno riferimento i Corsi di Studio attivati dall'Ateneo. Sono così denominate:

- Commissione Paritetica Dipartimento di Ingegneria;
- Commissione Paritetica Dipartimento di Scienze economiche, psicologiche e della comunicazione;
- Commissione Paritetica Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e sociologiche;
- Commissione Paritetica Dipartimento di Scienze umanistiche, motorie e della formazione.

Art. 3) Composizione delle Commissioni paritetiche

I docenti possono essere individuati unicamente fra i ruoli di: Professore ordinario, Professore straordinario a tempo determinato, Professore associato, Ricercatore a tempo indeterminato e determinato e docente a contratto, in ragione di un docente per ogni CdS, triennale e magistrale afferente al dipartimento. Gli studenti rappresentano i diversi CdS triennale e magistrale attivati dall'Ateneo in ragione di un'unità per ciascuno di essi.

Art. 4) Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette con Decreto rettorale che è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo almeno 30 giorni prima delle operazioni di voto.

Tale decreto fissa anche la tempistica della presentazione delle candidature degli studenti e dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5) Elezione della componente docenti e studenti

L'elezione della componente docenti delle Commissioni paritetiche dipartimentali è effettuata dal Consiglio di Dipartimento a cui la Commissione Paritetica afferisce.

L'elezione della componente studenti delle Commissioni Paritetiche dipartimentali è effettuata mediante procedura elettorale che si svolge secondo quanto disposto nel successivo art. 7.

Art. 6) Pubblicità delle candidature

La candidatura degli studenti è libera e aperta, su base volontaria, a tutti gli iscritti dell'Ateneo in corso e al primo anno fuori corso. L'Università predispone sulla piattaforma un apposito spazio dedicato alla presentazione delle candidature da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni delle Commissioni Paritetiche. Per incentivare la partecipazione degli studenti alle operazioni di voto, l'Unicusano può aprire un forum di discussione dedicato all'elezione delle Commissioni Paritetiche secondo tempi e modalità che sono comunicati all'interno dell'apposita sezione del sito

istituzionale dell'Ateneo e della piattaforma informatica Unicusano.

Art. 7) Modalità di voto

Le espressioni di voto sono manifestate dagli studenti all'interno di una sezione della piattaforma informatica Unicusano alla quale gli aventi diritto al voto possono accedere unicamente tramite password personale. L'Unicusano garantisce che il sistema informatico permetterà ad ogni votante un'unica manifestazione di voto.

Art. 8) Esito delle elezioni

Per ogni Corso di Studio risulta eletto lo studente che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, verrà eletto il candidato più giovane.

Art. 9) Costituzione della Commissione

Con Decreto del Rettore, si provvede alla nomina delle Commissioni e viene fissata entro 30 giorni dall'elezione la prima riunione di ogni Commissione Paritetica per il relativo insediamento.

Art. 10) Cause di cessazione dalla carica

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di studente membro della Commissione paritetica:

- dimissioni dalla carica;
- trasferimento ad altro Ateneo;
- rinuncia agli studi;
- l'essere iscritti al Corso di Laurea o Corso di Laurea magistrale oltre il primo anno fuori corso;
- sopravvenuta irregolarità della posizione amministrativa;
- conseguimento del titolo di laurea.

Lo studente cessato dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti. In caso di impossibilità della sostituzione, il Rettore indice un'elezione suppletiva.

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di docente membro della Commissione paritetica:

- dimissioni dalla carica;
- cessazione dello status di docente incardinato presso l'Unicusano.

Il docente cessato dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti. In caso di impossibilità della sostituzione, il Rettore indice un'elezione suppletiva.

Art. 11) Elezioni suppletive

Le elezioni suppletive seguono le stesse procedure e tempistiche di quelle ordinarie. I membri nominati attraverso elezioni suppletive cessano dalla carica alla scadenza naturale della commissione alla quale accedono secondo quanto previsto dal seguente art. 12.

In caso di urgenza, i termini per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni suppletive possono essere derogati al fine di garantire una tempestiva ricomposizione delle commissioni.

I componenti delle commissioni cessati per le cause di cui al precedente art. 10, rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi membri.

Art. 12) Composizione e funzionamento della Commissione elettorale

La Commissione elettorale, nominata con Decreto rettorale, è così composta:

- segretario di Dipartimento o un suo delegato;
- docente dell'Ateneo che non ha presentato la propria candidatura;
- responsabile di una segreteria studenti.

La commissione elettorale dirige e controlla le operazioni elettorali e ne garantisce la regolarità. Si riunisce nei 5 giorni successivi rispetto alla scadenza del termine per presentare le candidature per:

- eleggere al proprio interno un presidente;
- verificare la conformità delle candidature al presente Regolamento;
- decidere su eventuali reclami.

Di ogni seduta la Commissione elettorale deve redigere apposito verbale.

Art. 13) Durata della carica

La Commissione Paritetica resta in carica per tre anni a partire dal Decreto rettorale di nomina, salvo il venir meno dei requisiti richiesti.

Art. 14) Norme transitorie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.